

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- |   |  |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro                    | Presidente   |
| - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi  | Membro designato dalla Banca d'Italia                  |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia                  |
| - Dott. Mario Blandini                          | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Prof. Avv. Andrea Tina                        | Membro designato dal C.N.C.U. (Estensore)              |

nella seduta dell'11 ottobre 2012, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

## FATTO

In data 30.04.2008, la ricorrente ha effettuato il “*rinnovo con estinzione*” del contratto di finanziamento sottoscritto con l'intermediario in data 27.02.2006.

Successivamente, con il reclamo del 2.11.2011, la ricorrente ha chiesto “*il rimborso delle commissioni finanziarie ed accessorie nonché del premio assicurativo relativo alle rate facenti riferimento da 05/2008 a 03/2014 e quantificabile in € 1.925,00*”. Non ricevendo alcun riscontro alle proprie richieste, la ricorrente ha presentato ricorso all'ABF, chiedendo il rimborso dell'importo complessivo di Euro 1.933,53.

Nelle proprie controdeduzioni, l'intermediario ha precisato che:

- in data 27.02.2006 ha concesso alla ricorrente un finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione per nominali Euro 13.680,00; le modalità di rimborso erano convenute in 72 rate mensili consecutive di Euro 190,00 ciascuna, con decorrenza aprile 2006-marzo 2012;
- il prestito è stato intermediato da altra società, la quale ha ricevuto provvigioni per Euro 1.504,80, che sono state ricomprese nelle commissioni percepite dalla stessa resistente e pari ad Euro 2.325,60. “*Conseguentemente le commissioni dell'opponente, al netto di quelle percepite dal suddetto mediatore creditizio, ammontano ad euro 820,80*”;
- il finanziamento è stato estinto il 14.05.2008 “*ossia alla 25<sup>a</sup> rata*”; il relativo conteggio è stato calcolato secondo le condizioni contrattuali previste dal finanziamento, che prevedono che in caso di estinzione anticipata “*non sarà rimborsato alcuno dei costi, commissioni, spese ed oneri riconosciuti all'atto dell'erogazione ed indicate nelle (...) lettere A), B), C), D), E)*”. Alla ricorrente sono stati pertanto restituiti solo interessi non maturati per un totale di Euro 715,42;



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- ha operato in conformità a quanto previsto dalla comunicazione della Banca d'Italia del 10.11.2009 (successiva all'estinzione anticipata del finanziamento in parola), la quale prevede che *“gli intermediari finanziari devono ... ricostruire le quote di commissioni soggette nel corso del tempo, anche al fine di ristornare, quanto meno con riferimento ai contratti in essere, la clientela che abbia proceduto ad estinzione anticipata delle cessioni anche in occasione dei rinnovi delle operazioni”*;
- ha *“prudenzialmente individuato il periodo nel quale identificare le estinzioni che sarebbero state oggetto di rimborso decidendo che detto periodo dovesse essere quello ricompreso tra il 10 novembre 1999 e il 30 novembre 2009”*. In assenza di espresse indicazioni dell'Autorità di Vigilanza, infatti, ha preso a riferimento il termine prescrizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e il termine previsto per la tenuta della contabilità. Tuttavia, *“con riferimento a tale periodo ha ritenuto ... di considerare oggetto di rimborso i clienti che a tale data (10/11/2009) avessero almeno un rapporto finanziario in essere”*. A novembre 2009 la ricorrente, invece, non aveva nessun rapporto in essere;
- in relazione alle *“ulteriori commissioni bancarie e assicurative”*, ha interessato, rispettivamente, il mediatore creditizio e la compagnia assicurativa, fornendo i riferimenti della ricorrente.

Infine, l'intermediario ha concluso chiedendo al Collegio di rigettare il ricorso presentato dalla ricorrente.

La ricorrente ha inoltre replicato alle controdeduzioni dell'intermediario, evidenziando che:

- dal contratto non è possibile risalire alle commissioni percepite da eventuali soggetti terzi e non è neppure indicata la non rimborsabilità delle stesse, *“che vengono ricomprese in un'unica voce (...) non consentendo una chiara individuazione degli oneri soggetti a maturazione nel tempo”*;
- non possono essere prese in considerazione le pretese della controparte di provvedere al rimborso dei ratei non goduti solo a far data dal 10.11.2009, *“essendo la decisione unilaterale e non supportata da alcun fondamento giuridico”*.

## DIRITTO

La presente controversia verte sul rimborso degli oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata dovuto alla ricorrente a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio. Secondo il calcolo della ricorrente dovrebbe essere, infatti, ancora rimborsato un importo pari a Euro 1.933,53, in aggiunta a quanto già spontaneamente rimborsato dall'intermediario a titolo di interessi non maturati (Euro 715,42).

Ciò premesso, il Collegio ritiene opportuno richiamare la disciplina di riferimento. Al riguardo, l'art. 125, secondo comma, TUB, nella versione vigente all'epoca dei fatti, prevedeva che *“le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”*. Con maggiore precisione, oggi l'art. 125sexies del TUB, introdotto dal D.Lgs. n. 141/2010, precisa che *“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”*; previsione che, seppur non in vigore all'epoca dei fatti, può certamente guidare l'interprete nella determinazione della *“equa riduzione”* cui si riferisce l'art. 125 TUB, all'epoca vigente.



In riferimento, invece, al rimborso dei premi assicurativi, viene in rilievo – oltre l'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 (in cui si dispongono le *'Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento'*), in base al quale *"Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all'iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica ..., il soggetto mutuante restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore – la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato"* – l'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, secondo cui *"Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso"*. Benchè tale ultima norma non fosse ancora in vigore all'epoca dei fatti (art. 56 Reg. ISVAP n. 35/2010), rappresenta un utile criterio di guida nella determinazione del rimborso spettante al cliente in caso di estinzione anticipata.

In linea generale, si segnalano, infine, i ripetuti richiami della Banca d'Italia ad un maggior rispetto della normativa sulla trasparenza: *"onde evitare la mancata conoscenza da parte del cliente del diritto alla restituzione delle somme dovute in caso di estinzione anticipata e la concreta applicazione di tale principio, si richiama l'attenzione a uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza. In tale ambito, è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia "non riscosso per riscosso" in favore dei soggetti "plafonanti", ecc.). L'obbligo di indicare le diverse componenti di costo trova applicazione anche ai compensi spettanti alle diverse componenti della rete distributiva (soggetti di cui agli articoli 106 e 107 TUB, mediatori, agenti). Conseguentemente, le banche e gli intermediari finanziari devono: - assicurare che la documentazione di trasparenza sia conforme alla normativa, tenuto anche conto di quanto sopra indicato; - ricostruire le quote di commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo, anche al fine di ristorare, quanto meno con riferimento ai contratti in essere, la clientela che abbia proceduto ad estinzione"* (Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009; analogamente, più di recente, la Comunicazione della Banca d'Italia del 7 aprile 2011).

Chiarito il quadro normativo di riferimento, il Collegio ha già avuto modo di pronunciarsi sul diritto del cliente al rimborso degli oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata, in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Più in particolare, sulla base del proprio consolidato orientamento, il Collegio ritiene che: (a) siano rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie così come le commissioni di intermediazione



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring* – del tutto mancante nel caso in esame – l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare (diversamente da quanto effettuato dall'intermediario); (c) l'importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci rimborsabili, incluso il premio assicurativo.

Alla luce di tali principi, il Collegio accoglie il ricorso del ricorrente. In particolare, nel caso in esame le commissioni oggetto di contestazione ammontano complessivamente a Euro 173,41 ("*Commissioni bancarie*"), Euro 2.325,60 ("*commissioni [intermediario]*") e Euro 463,35 ("*costi assicurativi*") con la conseguenza che, in applicazione del richiamato criterio di calcolo proporzionale *ratione temporis*, l'importo rimborsabile al ricorrente ammonterebbe a complessivi Euro 1.933,76.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla ricorrente la somma di € 1.933,76.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO